



12 ottobre 2021

Via e-mail: dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it

OGGETTO: consultazione pubblica sulla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

*** *** ***

Spett.le Agenzia delle Entrate,

Con la presente, l’Associazione Fiscalisti d’Impresa (“AFI”), con il contributo tecnico dello Studio Legale Tributario EY, è lieta di trasmettere i propri contributi nell’ambito della consultazione pubblica sulla bozza di circolare (“Circolare”) dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (*articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*).

AFI è l’Associazione dei Responsabili Fiscali d’Impresa che ha come obiettivo primario quello di sollecitare la discussione su tematiche tributarie strategiche e formulare soluzioni e proposte concrete, ponendosi anche come interlocutore delle Istituzioni Pubbliche (Agenzia delle Entrate, Dipartimento delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze, etc.). AFI ha ad oggi circa 70 Associati e rappresenta alcune delle più grandi imprese italiane.

Nel presente documento AFI si pone come principale obiettivo quello di preservare i seguenti principi che sono alla base del rapporto Impresa e Contribuente, lasciando ai consulenti e Associazioni di categoria le discussioni su tematiche più strettamente tecniche:

- 1) **Buona Fede** - AFI ricorda, come indicato nella bozza di Circolare, che la disciplina della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento introduce un regime premiale nei confronti dei contribuenti che predispongono la documentazione nell’ambito di un rapporto trasparente e collaborativo nel pieno rispetto della buona fede. Pertanto, la predisposizione della documentazione da parte del contribuente deve essere di per sé riconosciuta come espressione del principio di buona fede.
- 2) **Semplificazione** – Trattandosi indubbiamente di un regime premiale, è molto importante evitare di imporre al contribuente, intenzionato a beneficiare del “premio”, eccessivi oneri documentali che possano determinare costi e complessità significativi senza assicurare un “beneficio” ulteriore all’Amministrazione Finanziaria: l’esempio della documentazione già in



possesso dell'Amministrazione Finanziaria che non dovrebbe essere nuovamente consegnata è sicuramente importante; altri esempi sono illustrati in dettaglio nei contributi che seguono.

- 3) **Certezza fiscale** – Le osservazioni di AFI hanno come finalità quella di garantire maggior certezza al sistema fiscale nel suo complesso.

L'AFI esprime il consenso alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia del contribuente fornito e del soggetto proponente.

Cordiali saluti

Massimo Ferrari

Presidente AFI



Paragrafo 4: Contenuto del Masterfile

1. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 15: *"Il Masterfile deve, innanzitutto, descrivere la struttura organizzativa del gruppo, mediante schede illustrative e diagrammi di sintesi atti a rappresentare l'assetto giuridico e partecipativo del gruppo multinazionale e l'ubicazione geografica delle entità locali. Si ritiene opportuno precisare che, per ubicazione geografica delle entità locali, deve intendersi la giurisdizione di residenza a fini fiscali delle entità locali; nel caso in cui le entità locali del gruppo esercitino le loro attività tramite stabili organizzazioni, occorre indicare anche lo Stato (o gli Stati) presso cui queste ultime sono localizzate."*

Osservazioni / Contributo

Un principio fondamentale richiamato nel capitolo V delle Linee Guida OCSE è quello di contemperare il diritto all'informazione da parte delle amministrazioni finanziarie con gli oneri imposti al contribuente. Si osserva che per i gruppi di maggiori dimensioni, soggetti alla rendicontazione c.d. "Country by Country Reporting", le informazioni richieste relative all'assetto giuridico e partecipativo del gruppo sono già in possesso dell'Agenzia delle Entrate tramite tale rendicontazione. Inoltre, altre informazioni possono essere ricavate dai Bilanci delle Società (e.g. partecipogramma), pubblicati sui siti aziendali.

Si richiede, pertanto, che ne siano esonerati i gruppi che compilano il Country by Country Reporting e/o che indichino nel Paragrafo di riferimento il link per accedere al bilancio e alle relative informazioni.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di non arrecare ulteriore aggravio al contribuente valorizzando quindi le informazioni già disponibili a livello di

2. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 18: *"Occorre inoltre allegare un elenco e una breve descrizione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e dei ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, descrivendo, per singolo Stato, oggetto, contenuti e periodi di validità"*.

Osservazioni / Contributi

Sul Punto si osserva che, in base al principio OCSE sopra richiamato (capitolo V delle Linee Guida OCSE), l'obbligo informativo potrebbe essere soddisfatto, con riferimento ai Paesi UE e ai Paesi collaborativi, impegnati nello scambio di informazioni (indicati dall'OCSE), riportando soltanto l'elenco sintetico degli APA, con indicazione dello Stato, dell'oggetto e del periodo coperto. L'Agenzia delle Entrate potrebbe acquisire copia degli accordi attivando gli strumenti di



cooperazione internazionale, qualora lo ritenesse necessario. Si consideri che per una filiale italiana potrebbe essere difficile avere queste informazioni.

Tra l'altro, le linee guida OCSE, circoscrivono l'onere solo agli APA unilaterali.

Si consideri che, grazie allo scambio dei ruling previsto dall'OCSE nell'ambito dell'*Inclusive Framework* (Action 5 del progetto BEPS) e a quello previsto dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2011/16/UE (come modificata dalla Direttiva del Consiglio 2015/2376), le amministrazioni finanziarie dispongono di una cospicua base dati sugli APA/ruling, da cui dovrebbero attingere prima di qualsiasi richiesta al contribuente.

Anche se le Linee Guida OCSE raccomandano di includere la copia degli accordi, più precisamente era prevista nel *Final Report* dell'azione 13 del progetto BEPS del 2015, tale previsione deve ritenersi superata dall'avvio dello scambio dei ruling (avvenuto in maniera sistematica a partire dalla fine del 2016).

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, senza arrecare ulteriore aggravio al contribuente e valorizzando quindi le informazioni già disponibili a livello di Amministrazione Finanziaria, anche nel rispetto del principio di buona fede caratterizzante il regime di onere documentale già richiamato dalla stessa bozza di Circolare.

Paragrafo 5: Contenuto della Documentazione Nazionale

1. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 19: *"Si precisa che, nel paragrafo riguardante la struttura operativa, occorre fornire l'organigramma, indicando il nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare, sia sotto il profilo gerarchico sia funzionale, e il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui"*.

Osservazioni / Contributi

Si richiede di precisare in modo puntuale nel testo della Circolare il concetto di "riporto gerarchico" e di "riporto funzionale", dal momento che tali termini non sono definiti dalla disciplina fiscale, o da altri documenti di prassi dell'Agenzia, e sono quindi suscettibili di interpretazione divergente da parte dei diversi operatori, con evidente rischio di incomprensione e fraintendimenti nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Questo soprattutto nei gruppi di più rilevante dimensione e con strutture organizzative complesse, dove le linee di riporto possono assumere sfumature e connotati diversi.

Inoltre, si osserva come l'informazione relativa al nominativo degli individui ai quali riportano le funzioni direttive locali possa essere di difficile reperimento nei gruppi multinazionali di rilevante dimensione e foriera di complicazioni (ad esempio, per tematiche di *privacy*) e sia del tutto superflua,



dal momento che le linee di riporto possono variare in continuazione, anche più volte nello stesso periodo di imposta. Si richiede pertanto di prevedere la non obbligatorietà di tale informazione ovvero per motivi di semplificazione di riportare esclusivamente i nomi delle prime linee di riporto all'Amministratore delegato ed eventualmente fornire ulteriori dettagli in fase di richiesta successiva.

Infine, si richiede di chiarire il concetto di "ufficio principale di detti individui", che appare indeterminato nei casi di strutture organizzative decentrate, i cui team di lavoro sono composti da dipendenti di società diverse del gruppo che operano in paesi diversi e con modalità differenziate di lavoro (in parte in sede, in parte in *smart working*). Si ritiene sufficiente, in tali circostanze, indicare la società con le quali tali individui intrattengono il rapporto di lavoro ed il Paese di residenza fiscale di queste ultime.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, senza arrecare ulteriore aggravio al contribuente.

2. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 20: *"Si ritiene che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un'operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato "Prezzi di trasferimento".*

Resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l'entità locale è coinvolta."

Osservazioni / Contributi

1. Si osserva che il riferimento unicamente all'ammontare indicato nel prospetto della dichiarazione denominato Prezzi di Trasferimento potrebbe portare a dover descrivere operazioni marginali rispetto al totale fatturato della società. Si ritiene opportuno, in un'ottica di semplificazione e di non eccessivo carico in capo alle Aziende, far riferimento al totale dei componenti positivi o negativi della società, inclusi quelli verso terzi.

In alternativa si propone di considerare in senso assoluto la somma dei componenti positivi e negativi risultanti nel prospetto della dichiarazione denominato Prezzi di trasferimento quale espressione della "grandezza". A titolo esemplificativo, la società A ha componenti positivi intercompany pari a 2 ml di euro e componenti negativi intercompany pari a 0,1 ml euro. Qualora la società avesse un'unica transazione che genera i menzionati componenti negativi, la stessa risulterebbe non marginale rispetto al totale delle componenti negative (100%) pur essendo di importo non rilevante. Qualora invece si prendesse a riferimento la somma dei valori assoluti delle componenti negative e positive (2ml+0,1ml) la stessa transazione di 100k euro risulterebbe marginale (< 5%). Pertanto, si richiede di chiarire la



base di riferimento per calcolare la "threshold" del 5% e ridurre l'onere in capo al contribuente.

2. Considerata la facoltà riconosciuta al contribuente di non documentare alcune operazioni sulle quali non troverà applicazione la penalty protection, l'introduzione di una "threshold" pari al 5% andrebbe a nostro avviso interpretata nel senso che la mancata segnalazione delle operazioni marginali (ovvero quelle al di sotto della "threshold") non inficerebbe l'applicazione alle stesse della penalty protection. A tal riguardo, si chiede pertanto conferma che per le operazioni sotto la soglia del 5% non segnalate trovi comunque applicazione la cd. penalty protection.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di non arrecare ulteriore aggravio al contribuente, anche nel rispetto del principio di buona fede caratterizzante il regime degli oneri documentali già richiamato dalla stessa bozza di Circolare.

3. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 21: *"in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, l'ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il criterio di cassa: ciò in quanto, qualora venga rettificato il valore di libera concorrenza di dette operazioni, occorre valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza ai sensi dell'articolo 25, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dell'articolo 26-quater, quinto comma, del medesimo decreto"*.

Osservazioni / Contributi

Si osserva che l'informazione richiesta complica il processo di raccolta dei dati necessari alla predisposizione della Documentazione Nazionale, dal momento che tale informazione non è rinvenibile dalla contabilità, ne è rilevante ai fini del transfer pricing – come del resto ammette la stessa bozza di Circolare laddove espone le finalità di questa informativa - ed è, del resto, già disponibile all'Agenzia tramite il modello 770 o comunque è facilmente reperibile nel contesto di una verifica o tramite questionario. Pertanto, si richiede di espungere tale informazione dal contenuto minimo della documentazione in esame.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, senza arrecare ulteriore aggravio al contribuente e valorizzando quindi le informazioni già disponibili a livello di Amministrazione Finanziaria, anche nel



rispetto del principio di buona fede caratterizzante il regime di onere documentale già richiamato dalla stessa bozza di Circolare.

4. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 24: "*Nel sottoparagrafo riguardante le assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto, il contribuente deve fornire un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse*".

Osservazioni / Contributi

La locuzione 'assunzioni critiche' "*critical assumptions*" è normalmente utilizzata per gli accordi preventivi e individua le ipotesi e circostanze su cui si fonda l'accordo, il venir meno delle quali può determinare una modifica o risoluzione del medesimo. Il suo utilizzo nel contesto degli oneri documentali, che diversamente documenta situazioni cristallizzate in un esercizio chiuso, non è chiaro.

Inoltre, anche la richiesta di indicare gli effetti derivanti dal modificarsi delle assunzioni appare inconferente. Tale formula, che è coerente nell'ambito di un accordo preventivo, non sembra idonea per la finalità degli oneri documentali.

Sinteticamente, se vengono meno le assunzioni su cui si fonda l'applicazione del metodo, molto probabilmente lo si deve cambiare per gli esercizi futuri.

Tra l'altro, è interessante notare che questa aggiunta sugli effetti di eventuali modifiche non è presente nelle raccomandazioni dell'OCSE (che richiedono soltanto "*A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology*")

Ciò premesso, le assunzioni adottate nell'applicazione del metodo sono molto probabilmente già descritte nei paragrafi precedenti (punto 2.1.3), in particolare quando si giustifica l'applicazione di un determinato metodo al caso specifico. Quindi non è chiaro se occorre inserire informazioni aggiuntive o se si tratta semplicemente di riepilogare in un quadro sintetico quanto già affermato nella scelta del metodo, o ancora se è un semplice refuso.

Qualora l'Agenzia dell'Entrate non volesse modificare tale assunzione, sarebbe utile qualche esempio.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, senza arrecare ulteriore aggravio al contribuente.

5. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 25: *"Il capitolo denominato informazioni finanziarie prevede che la Documentazione Nazionale debba essere corredata inoltre da prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati economici e gli indicatori finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio o il rendiconto economico e patrimoniale dell'entità locale ovvero con altra documentazione equivalente.*

Per dati economici devono intendersi i dati contabili rilevati nella contabilità generale; nei casi in cui si ritenesse più appropriato fare riferimento ai dati contabili rilevati nella contabilità analitica o industriale, il contribuente deve fornire una riconciliazione dei dati complessivamente riscontrabili in tali contabilità con i dati complessivamente indicati nel bilancio di esercizio o rendiconto economico e patrimoniale.

Per indicatori finanziari devono intendersi il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite."

Osservazioni / Contributi

Con riferimento a tale tematica si pongono in essere le seguenti richieste di chiarimento:

1. Considerata la complessità della riconciliazione tra contabilità analitica/ industriale e bilancio di esercizio qualora necessario, se non fosse possibile una riconciliazione puntuale, prevedere che il contribuente, possa fornire la motivazione della mancata riconciliazione. Sarebbe opportuno specificare meglio cosa si intenda con il termine "complessivamente" con riferimento ai dati riscontrabili in contabilità da riconciliare. Si chiede in particolare che venga confermato che per la redazione della Documentazione Nazionale (e quindi per l'idoneità) è sufficiente una riconciliazione anche su dati aggregati intermedi di bilancio (ad esempio il risultato operativo della gestione caratteristica). Eventuali dati di dettaglio, come indicato all'inizio di pag. 26 della bozza di Circolare, potrebbero, infatti, essere esibiti in sede di controllo, se necessari. Potrebbe essere utile, in un'ottica di riduzione dell'onere amministrativo, chiarire che la presenza di riconciliazioni complessive non dettagliate o di riconciliazioni che presentino scostamenti poco significativi con i valori di bilancio, non inficiano l'idoneità (essendo riferite all'applicazione del metodo). Ad esempio, la raccolta delle informazioni finanziarie può essere molto onerosa e può richiedere molto tempo, soprattutto per le riconciliazioni con il bilancio d'esercizio, nonché quando il contribuente debba richiedere dati alle proprie consociate estere. Subordinare alla raccolta di queste informazioni la chiusura della documentazione e condizionare o ritardare di conseguenza l'apposizione

della marca temporale appare poco funzionale, posto che il contribuente potrà fornire tutti i dettagli richiesti in caso di controllo. Si potrebbe quindi precisare in maniera esplicita, a pag. 42 della bozza di Circolare, che questa casistica rientra tra le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali sanabili in sede di controllo.

2. Occorre notare che la bozza della Circolare richiede che la riconciliazione venga effettuata per la *Tested Party* quindi eventualmente anche con riferimento a società non italiane. A tal riguardo si segnala oltre alla richiamata estrema laboriosità e complessità della riconciliazione tra contabilità analitica/ industriale e bilancio di esercizio anche l'impossibilità ad avere il bilancio di esercizio in tempi utili; a tal proposito infatti va tenuto presente che in alcuni paesi il bilancio viene predisposto e depositato molto oltre i termini previsti per la predisposizione della documentazione nazionale. Per tale fattispecie una ipotesi che si chiede di prendere in considerazione è quella di prevedere la riconciliazione tra la contabilità industriale e il bilancio redatto ai fini del consolidato (cd reporting package) e che lo stesso possa essere fornito anche in sede di verifica, laddove richiesto dagli organi di controllo.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, senza arrecare ulteriore aggravio al contribuente.

6. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 26: *"Occorre inoltre allegare una copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa residente o stabilita nel territorio dello Stato non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte (Allegato 2)"*

Osservazioni /Contributi

Ulteriormente a quanto già precisato nei commenti relativi al Paragrafo 4, per ridurre questo onere informativo, così riportato anche nel Provvedimento del 2020, si potrebbe intervenire non in questo punto ma a pag. 42 della bozza di Circolare, specificando che la mancata allegazione degli APA/ruling è considerata omissione parziale che non compromette l'analisi degli organi di controllo, purché il contribuente segnali l'esistenza dei suddetti APA/ruling (elencandoli con le informazioni minime) e fornisca poi, in sede di controllo, una copia di quelli che l'Agenzia dell'Entrate non ha già a disposizione nella propria base dati o che non potrebbe ottenere con gli strumenti di cooperazione internazionale.

La bozza di Circolare non fornisce alcun chiarimento su cosa debba intendersi per "comunque collegati". E' pertanto opportuno un chiarimento in tale concetto in senso non estensivo, dato l'elevato livello informativo richiesto e l'indisponibilità di dette informazioni da parte del contribuente che non sia parte di tali accordi, limitandone la portata ai casi in cui tali accordi o ruling abbiano un effetto sui prezzi praticati nelle operazioni infragruppo con il contribuente.



La possibilità - prevista dalla bozza di Circolare per i casi di riservatezza - di sostituire tale adempimento con l'allegazione di un prospetto di sintesi, contenente gli elementi informativi rilevanti, andrebbe estesa a tutti i casi in cui il contribuente non è parte di tali accordi, a prescindere dalla sussistenza o meno di tali vincoli di riservatezza.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, senza arrecare ulteriore aggravio al contribuente.

Paragrafo 6: Documentazione relativa alle stabili organizzazioni

1. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 27: *"Il Provvedimento prevede, sia per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti di cui all'articolo 162 del Tuir sia per le società residenti nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni all'estero, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nei punti 2.2 e 2.3 del medesimo"*.

Osservazioni / Contributi

Nella fattispecie di società residenti nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni all'estero, le quali pagano in tali stati esteri imposte e riportano nella dichiarazione dei redditi i relativi crediti di imposta sulla base dell'art 165 del TUIR, si chiede di confermare che sia riconosciuto il regime premiale in merito a possibili contestazioni di tali crediti conseguenti a rettifiche relative ai prezzi di trasferimento.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza/charezza al contribuente ed agli operatori del settore.

Paragrafo 8: Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione

8.1 Termini di consegna della documentazione

1. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 32" *Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma*



elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi"

Osservazioni / Contributi

Al fine di non ostacolare quei contribuenti che intendono presentare la dichiarazione dei redditi in anticipo, rispetto al termine di legge, e data l'elevata mole di informazioni richieste dal Provvedimento – così come interpretato dalla bozza di Circolare – si ritiene opportuno prevedere, quale termine per l'apposizione della firma elettronica, la scadenza dei termini di legge per l'invio della dichiarazione e non la diversa data dell'invio materiale. Del resto, non si ravvisano motivi di tutela degli interessi erariali che possano giustificare una eventuale diversa posizione più restrittiva.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza/charezza al contribuente ed agli operatori del settore.

Paragrafo 9: Comunicazione del possesso della documentazione idonea

1. Tematica

La bozza di Circolare consente di comunicare il possesso della documentazione idonea, oppure la modifica o integrazione della documentazione già oggetto di tempestiva comunicazione, mediante dichiarazione integrativa, purché presentata entro certi termini e in assenza di determinati elementi ostativi, con regimi sanzionatori diversi.

Osservazioni / Contributi

1. Si ritiene opportuno precisare, per non ostacolare i contribuenti che intendono predisporre la documentazione idonea o integrarne il contenuto nei casi in cui riscontrino la presenza di inesattezze o carenze della documentazione già predisposta, che la mera presentazione della dichiarazione integrativa in esame, per le sole finalità sopra descritte (Comunicazione di possesso della documentazione) e in assenza di altre modifiche, non ha alcun effetto ai fini della riapertura dei termini di accertamento. Tale precisazione è del resto conforme alla portata della disciplina contenuta nel comma 640 delle L. 190/2014, che prevede la riapertura dei termini in esame limitatamente agli elementi oggetto di integrazione, fattispecie qui non presente.
2. Andrebbe chiarito che, in accordo con i principi del ravvedimento spontaneo (richiamati anche a pag.4 della presente Circolare) è sempre possibile, fintanto che non siano iniziati controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ravvedersi con le regole previste per la dichiarazione tardiva/integrativa. Al pari di quanto previsto per un qualsiasi compente di reddito si chiede che sia prevista la possibilità di presentare, previo pagamento delle sanzioni da ravvedimento per gli oneri tardivamente presentati ovvero di modificare quelli già presentati a prescindere dall'esistenza di una maggiore o minore imposta dichiarata. L'unica *deadline* dovrebbe essere rappresentata dalla conoscenza di un'attività di controllo da parte

dell'Amministrazione Finanziaria. I richiami all'istituto della remissione in bonis, la distinzione dei ritardi tra più o meno 90 giorni ecc. rendano poco chiaro il documento.

3. Nell'eventualità in cui la Capogruppo dovesse modificare il Masterfile, a seguito di presentazione di ravvedimento della dichiarazione nei 90 giorni o di presentazione di dichiarazione integrativa, si chiede all'Amministrazione Finanziaria di chiarire se le società controllate che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi e la relativa documentazione Transfer Pricing inclusiva del Masterfile della capogruppo nei termini, abbiano la possibilità di procedere alla modifica del suddetto documento per adeguarlo alla versione emendata dalla Capogruppo.
4. Con riferimento al regime della *remissione in bonis*, si chiede all'Amministrazione Finanziaria di confermare che le semplici domande rivolte al contribuente nel contesto del regime della *cooperative compliance* non siano assimilabili ad un'attività amministrativa di accertamento preclusiva dell'applicazione di tale disciplina.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza/charezza al contribuente ed agli operatori del settore.

Paragrafo 11: Valutazione della documentazione

1. Tematica

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 42: *"La valutazione della documentazione idonea, comprensiva della documentazione supplementare o integrativa fornita dal contribuente su richiesta degli addetti al controllo, deve essere effettuata da questi ultimi se la stessa viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, salvo il potere dell'Ufficio competente per l'accertamento di valutare criticamente il giudizio fornito nel processo verbale di constatazione ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. Si richiama pertanto l'attenzione sul fatto che il processo verbale di constatazione dovrà indicare in maniera esplicita la valutazione dei verificatori in merito alla idoneità o meno della documentazione presentata nel corso del controllo"*.

Osservazioni / Contributi

Si auspica che la valutazione della idoneità della documentazione sia demandata esclusivamente all'Ufficio competente, chiarendo che tale Ufficio sia l'Ufficio Cooperative Compliance per i soggetti ammessi a tale regime.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza/charezza al contribuente ed agli operatori del settore.
